Copia conforme

FONDO PENSIONI SICILIA

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il sistema contabile e di bilancio degli enti pubblici economici è stato oggetto, come noto, di un vasto intervento di riforma, avviato con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e con il successivo Decreto Legislativo di attuazione n.91/2011, specificamente diretto agli enti pubblici istituzionali, che ha previsto l'adozione da parte degli enti di:

- un sistema di contabilità economico-patrimoniale da affiancare, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria;
- schemi comuni di Bilanci per Missioni e Programmi;
- principi contabili uniformi, generali ed applicati;
- un comune Piano dei Conti integrato composto di tre moduli (finanziario, economico-patrimoniale);
- un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio, definiti secondo principi comuni.

Nell'attuazione della riforma, tuttavia, si sono registrati forti ritardi, come riportato nella relazione sulla gestione, ritardi che l'attuale gestione commissariale ha colmato a seguito dell'avvio di un "percorso di recupero dell'arretrato contabile" accertato all'atto dell'insediamento, avvenuto nel corso del 2018.

Il Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 (come modificato dall' art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26), e dell'art.4 "Attività del Fondo" del regolamento del Fondo, approvato con D. P. Reg. 23/12/2009 n. 14, persegue tutte le finalità inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e precisamente:

- *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o dei loro aventi diritto.*
- *Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
- *Gestione prestazioni previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio in favore del personale regionale in regime di buonuscita (o TFS comunque denominato).*
- *Gestione della contribuzione relativa al personale regionale, assunto a tempo*

determinato e svolgente funzioni di natura pubblicistica, versata al Fondo in conformità del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 11870 / 58.10.11 del 22 aprile 2010.

- *Gestione patrimoniale del fondo finalizzata alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
- *Gestione prestiti*
- *Gestione funzionamento*

Conformemente con quanto stabilito dalla normativa vigente le risultanze della gestione del Fondo Pensioni Sicilia sono rappresentate dal Rendiconto Generale, che si compone di:

a) Conto del Bilancio (rendiconto finanziario, redatto secondo i principi tradizionali della contabilità finanziaria autorizzatoria della pubblica amministrazione)

b) Conto Economico

c) Stato Patrimoniale

d) Nota Integrativa

Sono inoltre allegati al Rendiconto generale la relazione sulla gestione (finanziaria), l'evidenza del risultato di amministrazione (finanziario) e la relazione del collegio.

Il termine "bilancio di esercizio" pertanto non è applicabile agli enti pubblici non economici che hanno la contabilità finanziaria come contabilità principale di tipo autorizzatorio.

La **Nota integrativa** fa riferimento esclusivamente alle risultanze economico-patrimoniali ed è redatta secondo le indicazioni dell'art. 2427 del codice civile, "ove applicabili", è un documento illustrativo di natura tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell'ente nei suoi settori operativi, e contiene ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. La locuzione "ove applicabili" indica che occorre necessariamente tenere conto della peculiarità del sistema contabile e di bilancio degli enti pubblici, dove la contabilità finanziaria ha un ruolo preminente e quella economico-patrimoniale è conoscitiva. Si evidenzia che i documenti economici e patrimoniali dell'Ente, sono stati redatti per derivazione dai dati finanziari, con elaborazioni extra-contabili e sostanzialmente non informatizzate.

I proventi/ricavi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase

della liquidazione delle spese registrati sul sistema di contabilità finanziaria, basata su scritture in partita semplice e su capitoli di entrata e di uscita secondo le tradizionali regole della contabilità pubblica. Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

L'Ente, è dotato di un sistema contabile integrato, affiancamento della contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale entrambi basati sulla stessa piattaforma applicativa informatica, consentendo di registrare le operazioni sotto un duplice profilo: quello tipico della contabilità pubblica, ovvero delle transazioni finanziarie a base giuridica (per le uscite: impegni, liquidazioni, pagamenti; per le entrate: accertamenti, riscossioni e incassi), e quello delle movimentazioni economico patrimoniali.

Per quanto riguarda i principi contabili adottati nella redazione del conto economico e dello stato patrimoniale:

- i **principi contabili generali** sono quelli di cui all'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 (annualità, universalità. integrità, veridicità, comprensibilità, trasparenza, etc.; sono principi collegabili a quelli di cui agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile, con alcune integrazioni necessarie per tenere conto delle peculiarità del settore pubblico);
- il principio contabile applicato concernente **la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria** di cui all'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, principio della competenza economica;
- per i **principi contabili applicati**, si è tenuto conto dei principi contabili nazionali stabiliti dall'OIC (organismo Italiano di Contabilità) e dei principi contabili internazionali per la pubblica amministrazione (IPSAS), a loro volta derivati da quelli del settore privato (IAS/IFRS). Tali principi descrivono i criteri seguiti nella valutazione delle diverse poste iscritte tra le componenti economiche positive e negative del conto economico, nonché delle attività e delle passività dello Stato Patrimoniale.

La valutazione delle voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale è stata fatta secondo il presupposto della continuità aziendale. Inoltre, l'applicazione del principio della competenza economica ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui sono realizzati i relativi incassi e pagamenti.

***

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e dai dai princìpi contabili adottati dagli organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati, nonché all'Allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al piano degli anni precedenti.

E' stata applicata per ogni tipologia di bene l'aliquota di ammortamento secondo le indicazioni della tabella 1 (pag.85) del *"Manuale dei principi e delle regole contabili"* divulgato per le pubbliche amministrazioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti: 5%

Altri beni: mobili e arredi: 10% macchine ufficio elettroniche: 20% e 25%

hardware e licenze d'uso del software: 20%

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni e titoli, sono iscritti, al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori e ridotto dalle perdite durevoli di valore.

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

I ratei e i risconti

I ratei e risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi

successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo. Alla fine dell'esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

Fondi rischi e oneri

I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza e accolgono gli accantonamenti per rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Costi e ricavi

I costi e ricavi sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

***

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

Lo schema di bilancio dello stato patrimoniale è previsto dall'allegato n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, ed è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative. Lo stato patrimoniale contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

*

ATTIVO

CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

Il valore pari ad euro 551.000.000, (euro 570.000.000 nel precedente esercizio) rappresenta il credito residuo verso la Regione ex Legge 14 maggio 2009, n. 6. – art. 15 c.3.

L'importo è stato determinato come differenza tra la dotazione iniziale assegnata al Fondo, euro

885.000.000 (rilevato nello Stato Patrimoniale Passivo alla voce A) PATRIMONIO NETTO - I Fondo Dotazione) e le rate pagate 2011-2012-2013-2014-2015 ciascuna pari ad euro 59.000.000, la rata del 2016 pari a 20.000.000 erogati nel 2020 e a 19.000.000 erogati nel 2021 per un ammontare complessivo di euro 334.000.000.

La Regione, al comma 4 dell'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, ha previsto un limite di impegno quindicennale di 59.000 migliaia di euro annui; impegno mantenuto fino al 2015 e successivamente posticipato.

Nella tabella sono riportate le disposizioni normative che hanno previsto il posticipo delle rate.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000		
l.r. 11/2010 art. 39	-€ 59.000															€ 59.000	
		€ 59.000															
			€ 59.000														
				€ 59.000													
					€ 59.000												
						€ 59.000											
l.r.3/2016 art. 7 c.21 e art. 26 c. 3; legge 8/2017 art. 7 c. 6							€ 0	€ 19.000	€ 20.000	€ 20.000							€ 0
l.r. 8/2018 art. 27, c. 9								-€ 19.000	-€ 19.000	-€ 20.000	€ 20.000	€ 19.000	€ 20.000				
l.r 1/2019																	
l.r. 2017 art.7 c. 1 e 2; c. 7								-€ 59.000	-€ 59.000		€ 59.000	€ 59.000					
l.r. 1/2019 c. 6										-€ 59.000	-€ 59.000					€ 59.000	€ 59.000
l.r. 10/2020 art. 1 c. 9											-€ 59.000				€ 59.000		
da riscuotere	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 20.000	€ 137.000	€ 79.000	€ 59.000	€ 118.000	€ 118.000	€ 59.000

Nell'anno 2021 l'importo si è decrementato di euro 19.000.000 pari alla corrispondente quota 2021 del montante retributivo relativo al 2016, come previsto dalla L.R. 8/2017 art. 27 comma 9. "*Per l'anno 2018 la quota relativa all'anno 2016 del limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell'articolo 7, comma 21, e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all'anno 2021*".

L'art. 2, comma 2, della l.r. n. 9/2021, inoltre, ha rideterminato le annualità e gli importi della dotazione finanziaria non ancora conferita: il nuovo piano prevede il conferimento di 29 milioni di euro nel 2021, di 59 milioni di euro annui negli anni 2022 e 2023, di 85 milioni di euro annui nel periodo 2024- 2027 e di 83 milioni di euro nel 2028.

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Il valore delle immobilizzazioni materiali è pari a euro 34.638,33 (euro 35.848,6 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2.3) Impianti e Macchinari (Impianto condizionamento)	€ 5.305,17	€ 5.713,26	-€ 408,09
2.6) Macchine per ufficio e Hardware	€ 16.275,48	€ 15.066,57	€ 1.208,91
2.7) Mobili e arredi	€ 13.057,68	€ 15.068,83	-€ 2.011,15
Totale	**€ 34.638,33**	**€ 35.848,66**	**-€ 1.210,33**

La variazione del valore delle immobilizzazioni materiali è determinata dal saldo tra incremento valore corrispondente agli investimenti in attrezzature tecniche e macchine per ufficio effettuati nell'anno pari ad euro 10.420,32, e il decremento corrispondente alla quota di ammortamento di competenza dell'anno 2021 pari ad euro 11.976,81, nonché ad una correzione per errore di calcolo su ammortamenti di esercizi precedenti.

La composizione delle voci relative alle immobilizzazioni materiali e le movimentazioni avvenute per ciascuna voce sono rappresentate nelle schede allegate intitolate *"Estratto Immobilizzazioni Materiali – situazione al 31/12/2021"*.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio sono relative ad attività finanziarie che per tipologia e per durata dell'investimento, o vincolo contrattuale costituiscono investimenti duraturi di medio/lungo periodo.

Il valore delle immobilizzazioni finanziarie è pari a euro 1.320.482.618,00 (euro 994.006.930,10 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
2) Crediti – d) verso altri soggetti (Generali Italia spa – Prestiti – BFF, Amundi e Eurizon)	€ 353.984.720,47	€ 156.323.450,87	€ 197.661.269,60
3) Altri titoli (Titoli di Stato)	€ 966.497.897,53	€ 837.683.479,23	€ 128.814.418,30
Totale	**€ 1.320.482.618,00**	**€ 994.006.930,10**	**€ 326.475.687,90**

La voce di cui al punto ***"2) Crediti lettera d) verso altri soggetti"***, accoglie:

- per euro **23.984.720,47** (euro **26.323.450,87** nel precedente esercizio) le concessioni di Prestiti ai dipendenti regionali in servizio ed in quiescenza, prevista dall'art. 15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, secondo tale norma "*Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del D.P. Reg. 14 del 23 dicembre 2009 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per*

finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.".

La variazione pari ad euro 2.338.720,40 (euro 2.344.246,20 nel precedente esercizio) è determinata dalla differenza tra il valore delle "nuove" concessioni di prestiti erogati pari ad euro 2.941.172,19 (euro 2.900.020,39 nel precedente esercizio) e il "rimborso di quote capitali" pari ad euro 5.279.902,59 (euro 5.244.266,59 nel precedente esercizio).

L'importo della quota capitale è determinato dalla differenza tra l'importo complessivo rimborsato/riscosso pari ad euro 6.478.475,97 e la quota d'interessi pari ad euro 1.198.573,38.

Il dettaglio dei prestiti erogati e delle quote di capitali rimborsate nonché della quota relativa agli interessi è riscontrabile nella scheda allegata intitolata *"prospetto di riepilogo - gestione prestiti".*

- per euro **130.000.000** (euro 130.000.000,00 nel precedente esercizio) gli investimenti finanziari in n.3 *"contratti di capitalizzazione di ramo V"* stipulati con "GENERALI ITALIA S.p.A", giusta delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 18 dicembre 2019.

  Di seguito il dettaglio:

n. contratto	Data Versamento Premio	Premio	Durata
100265	20/12/2019	55.000.000,00	10 anni
100266	20/12/2019	25.000.000,00	10 anni
100267	20/12/2019	50.000.000,00	5 anni

- per euro **200.000.000** i conferimenti erogati alle società di gestione patrimoniale del portafoglio Titoli dell'Ente, Amundi SGR ed Eurizon SGR, le cui forniture sono state aggiudicate dalla Centrale Unica di Committenza con Decreto n. 33 del 5 marzo 2021. Per l'esecuzione dei suddetti mandati di gestione è stata avviata dall'Ente la procedura negoziale per l'affidamento del servizio di Banca Depositaria, aggiudicato con D.D. n. 1949 del 30 giugno 2021 all'istituto di credito BFF Bank SpA.

La voce di cui al punto ***"3) Altri titoli",*** pari ad euro 966.497.897,53 (euro 837.683.479,23 nel precedente esercizio) accoglie gli investimenti in titoli di Stato effettuati direttamente dall'Ente ed aventi scadenza medio/lungo termine.

La variazione pari ad euro 128.814.418,30 (euro 97.738.975,58 nel precedente esercizio) è determinata dalla somma algebrica tra l'acquisto di titoli, Buoni Poliennali del Tesoro, per un valore complessivo pari ad euro 158.808.433,58 denominati *"BTP AGO 31"* (valore nominale euro 80.000.000), *"BTP APR 37"* (valore nominale euro 30.000.000), "*BTP NOV 33"* (valore nominale 50.000.000), la vendita dei titoli "BTP" del valore nominale di euro 30.000.000, la quota premio di sottoscrizione di competenza dell'esercizio per un importo pari ad euro 365.568,22, e la quota

scarto di sottoscrizione di competenza dell'esercizio per un importo pari ad euro 359.583,50, così come previsto dall'OIC n.20.

La determinazione della quota di competenza dello scarto e del premio di sottoscrizione è rappresentata nella scheda allegata intitolata *"ripartizione premio di emissione su acquisto titoli" e "ripartizione scarto di emissione su acquisto titoli".*

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Nello stato patrimoniale non sono valorizzate le rimanenze. Ciò trova ragionevole fondamento nell'attività tipicamente svolta dall'Ente (del tutto assimilabile a quella di un'azienda che eroga servizi amministrativi) per la quale trova applicazione il "principio della non rilevanza delle rimanenze" adottato anche dalle Pubbliche Amministrazioni equiparabili al Fondo Pensione Sicilia in termini di dinamica di svolgimento delle combinazioni economiche d'azienda.

Crediti

I crediti, compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 3.055.165,47 (euro 10.911.581,57 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

Descrizione	**Saldo al 31/12/2021**	**Saldo al 31/12/2020**	**Variazioni**
2) Crediti per trasferimenti e contributi –a) verso amministrazioni pubbliche	€ 2.419.361,45	€ 10.348.945,38	- € 7.929.583,93
4) Altri Crediti –a) verso l'erario	€ 586.401,38	€ 562.636,19	€ 23.765,19
4) Altri Crediti –c) verso altri	€ 49.402,64	-	€ 49.402,64
Totale	**€ 3.055.165,47**	**€ 10.911.581,57**	**-€ 7.856.416,10**

Si evidenzia che l'intero ammontare dei crediti iscritti alla voce *"2) Crediti per trasferimenti e contributi –a)verso amministrazioni pubbliche nello stato patrimoniale"* corrisponde al valore dei residui attivi euro 2.419.361,45 relativamente ai *Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali.*

La variazione positiva di euro 23.765,19 relativamente alla voce ***"4) Altri crediti – a) verso l'erario"***, deriva dal credito Ires per l'esercizio 2021.

La voce "***4) Altri crediti – c) verso altri"*** comprende i crediti vantati nei confronti di alcuni soggetti per recuperi vari, come per esempio per riscatto laurea.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 303.000.626,80 (euro 558.046.219,37 nel precedente esercizio). La liquidità è formata dalle giacenze al 31/12 sui conti correnti bancari di tesoreria dell'Ente e sul conto corrente postale.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1- Conto di tesoreria –a) Istituto tesoriere (c/c "Contratto 1 – Funzionamento ed altro")	€ 59.320.232,08	€ 110.535.698,68	- € 51.215.466,60
1- Conto di tesoreria –a) Istituto tesoriere (c/c "Contratto 2")	€ 212.769.687,41	€ 417.608.867,04	-€ 204.839.179,63
1- Conto di tesoreria –a) Istituto tesoriere (c/c "Gestione prestiti")	€ 30.906.585,93	€ 29.895.331,27	€1.011.254,66
2-Altri depositi bancari e postali	€ 4.121,38	€ 6.322,38	-€ 2.201,00
Totale	**€ 303.000.626,80**	**€ 558.046.219,37**	**-€ 255.045.592,57**

L'importo rilevato alla voce "*Altri depositi bancari e postali"* pari ad euro 4.121,38 (euro 6.322,38 nel precedente esercizio) rappresenta il saldo a credito del conto corrente accesso presso Poste Italiane, (conto contrattuale 30912244-002, francopost) per "affrancatrice postale".

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a euro 7.645.029,63 (euro 4.849.812,86 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1) Ratei attivi a) Interessi attivi su c/c	€ 1.324,63	€ 1.455,02	-€ 130,39
1) Ratei attivi c) Interessi su cedole titoli	€ 4.679.691,54	€ 2.521.345,16	€ 2.158.346,38
1) Ratei attivi d) Rendimento effettivo applicazione del contratto con il gestore GENERALI	€ 2.964.013,46	€ 2.327.012,68	€ 637.000,78
Totale	**€ 7.645.029,63**	**€ 4.849.812,86**	**€ 2.795.216,77**

Il valore di euro 1.324,63 (euro 1.455,02 nel precedente esercizio) ***"1) Ratei attivi - a)Interessi attivi su c/c",*** è relativo all'integrazione della quota di interessi attivi di competenza anno 2021 ma con manifestazione finanziaria nel 2022. Il dettaglio degli interessi è rappresentato nella scheda allegata intitolata "*risultanze estratti conto bancari"*.

Il valore di euro 4.679.691,54 (euro 2.521.345,16 nel precedente esercizio***) "1) Ratei attivi - c) Interessi su cedole",*** è relativo alla quota di competenza 2021 degli interessi su titoli di Stato che avrà manifestazione finanziaria nel 2022.

La variazione di euro 637.000,78 dell'importo ***"1) Ratei attivi -b) Rendimento effettivo applicazione del contratto con il gestore GENERALI"***, è determinata dalla contabilizzazione del rendimento lordo di competenza economica 2021, maturato in applicazione dei contratti stipulati con il gestore "GENERALI ITALIA S.p.A".

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 2.160.674.369,89 (euro 2.075.637.834,76 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
I – Fondo dotazione	€ 885.000.000,00	€ 885.000.000,00	€ 0
II Riserve – a) da risultato economico di esercizi precedenti		€ 1.106.911.299,21	- €1.106.911.299,21
III Risultato economico dell'esercizio	€ 85.036.535,13	€83.726.535,55	€ 1.309.999,58
IV Risultati economici esercizi precedenti	€ 1.190.637.834,76		€ 1.190.637.834,76
Totale	**€ 2.160.674.369,89**	**€ 2.075.637.834,76**	**€ 85.036.535,13**

Il valore pari ad euro 885.000.000,00, rappresenta la dotazione finanziaria iniziale che la Regione Sicilia ha assegnato ex Legge 14 maggio 2009, n. 6. – art. 15 c.3., pari al montante contributivo, alla

data del 31 dicembre 2009, del personale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

La variazione del Patrimonio Netto rispetto all'anno precedente è data dalla rilevazione del risultato economico di esercizio pari ad euro 85.036.535,13. Nel 2021 è stata modificata la rappresentazione delle voci che compongono il patrimonio netto.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

In assenza di personale proprio il Fondo TFR è pari a zero.

FONDO RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri iscritti nelle passività ammontano ad euro 4.558.823,72 (euro 3.275.855,97 nel precedente esercizio).

La voce *"fondo rischi"* rappresenta una passività di natura determinata ed esistenza probabile, si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

La composizione e la movimentazione è così rappresentata:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
3- Altri (Fondo svalutazione crediti)	€ 562.636,19	€ 562.636,19	€ 0
3- Altri (Fondo rischi garanzia rimborso Prestiti)	€ 621.131,36	€ 678.093,05	-€ 56.961,69
3- Altri (Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici d'importo elevato)	€ 3.375.056,17	€ 2.035.126,73	€ 1.339.929,44
Totale	**€ 4.558.823,72**	**€ 3.275.855,97**	**€ 1.282.967,75**

L'importo pari ad euro 562.636,19 (euro 562.636,19 nel precedente esercizio) accoglie l'importo dei crediti verso erario, riaccertati nell'esercizio 2020, ma svalutati poiché ritenuti di difficile esigibilità.

L'importo pari ad euro 621.131,36 (euro 678.093,05 nel precedente esercizio) accoglie le somme trattenute sui prestiti concessi a titolo di accantonamento per la costituzione del "*Fondo Rischi istituito a garanzia del rimborso dei Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali ai sensi dell'art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6*", istituito ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 180 del 1950 e disciplinato dalla circolare dell'Ente prot. 46958 del 29 novembre 2009. Di seguito si riporta prospetto riepilogativo circa le movimentazioni del fondo:

Anno	Valore iniziale	Incremento	Decremento
2013	€ 151.558,00		
2014		€ 183.492,00	
2015		€ 143.744,00	
2016		€ 147.172,50	
2017		€ 73.988,50	
2018		€ 28.046,25	- € 29.717,50
2019		€ 31.725,00	- € 26.099,40
2020		€ 31.762,50	- € 57.578,80
2021		€ 26.632,50	-€ 83.594,19

L'importo pari ad euro 3.375.056,17 (euro 2.035.126,73 nel precedente esercizio) accoglie le somme trattenute sui trattamenti pensionistici, a titolo di accantonamento per la costituzione del *"Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato, come previsto nei commi 261 - 268 dell'art. 1 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018"*.

Di seguito si riporta prospetto riepilogativo circa le movimentazioni del fondo:

Anno	Valore iniziale	Incremento	Decremento
2019	€ 702.088,94		
2020		€ 1.333.037,79	
2021		€ 1.339.929,44	

DEBITI

I debiti iscritti nelle passività ammontano ad euro 17.420.396,60 (euro 58.495.144,82 nel precedente esercizio). La composizione e la movimentazione è così rappresentata:

Descrizione	**Saldo al 31/12/2021**	**Saldo al 31/12/2020**	**Variazioni**
2- Debiti verso Fornitori	€ 192.564,34	€ 141.103,09	€ 51.461,25
5 Altri debiti a) Tributari	€ 175.852,87	€ 29.638.171,67	- € 29.462.318,80
5 Altri debiti b) Verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 88.230,97	€96.059,97	€ 7.829,00
5 Altri debiti c) Altri	€ 16.963.748,42	€28.619.810,09	- €11.656.061,67
Totale	**€17.420.396,60**	**€58.495.144,82**	**-€ 41.074.748,22**

La differenza tra l'ammontare dei residui passivi (euro 16.432.738,17) e i debiti iscritti nello stato patrimoniale (euro 17.420.396,60), è determinata principalmente da impegni a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e da debiti non presenti in contabilità finanziaria;

La somma algebrica è pari ad euro 987.658,43:

- (-) per euro 2.540.500,00 residui passivi relativi alla Concessione crediti di medio-lungo termine (prestiti), il cui valore non determina un debito bensì un impegno e di conseguenza esposto in calce allo Stato patrimoniale nei conti d'ordine;
- (+) per euro 4.859.029,94 altri debiti derivanti da partite di giro, pari alla differenza tra accertamenti e impegni partite di giro;
- (-) per euro 1.330.871,51 residuo del capitolo relativo alla rilevazione dell'accantonamento al Fondo di risparmio per le pensioni di importo elevato, esposto nel Fondo rischi dello Stato Patrimoniale.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono pari a euro 2.564.488,02 (euro 441.557,01 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	Saldo al 31/12/2021	Saldo al 31/12/2020	Variazioni
1) Ratei passivi – a) commissioni e ritenute bancarie	€ 355,22	€ 389,12	- €33,90
1) Ratei passivi c) ritenute su cedole titoli	€ 584.961,44	€ 315.167,89	€ 269.793,55
1) Ratei passivi d) costo Generali	€189.000,00	€126.000,00	€63.000,00
1) Ratei passivi d) costo BFF Bank, Amundi e Eurizon	€ 1.790.171,36	€ 0	€ 1.790.171,36
Totale	**€ 2.564.488,02**	**€ 441.557,01**	**€ 2.122.931,01**

Il valore di euro 355,22 *"1) Ratei passivi - a)spese bancarie e ritenute su interessi attivi c/c",* rileva l'integrazione della quota di spese bancarie e ritenute fiscale a titolo sostitutiva sugli interessi attivi bancari di competenza anno 2021 ma con manifestazione finanziaria nel 2022. Il dettaglio delle spese e degli interessi è rappresentato nella scheda allegata intitolata "*risultanze estratti conto bancari".*

Il valore di euro 584.961,44 ***"1) Ratei passivi- c) Oneri su cedole titoli",*** è relativo all'integrazione di oneri sui titoli di Stato per la quota cedola di competenza anno 2021 ma con manifestazione finanziaria nel 2022.

La variazione pari ad euro € 63.000,00 nella voce ***"1) Ratei passivi- d) costo Generali"*** è relativo

alla contabilizzazione della quota di costo di caricamento premio di competenza economica 2021, maturato in applicazione dei contratti stipulati con il gestore "GENERALI ITALIA S.p.A".

La voce ***"1) Ratei passivi- d) costo BFF Bank, Amundi e Eurizon"*** comprende la contabilizzazione delle quote di commissioni e del rendimento negativo derivanti dalle risultanze al 31 dicembre 2021 della gestione del portafoglio titoli affidata alle società *Amundi ed Eurizon* e alle commissioni per la banca depositaria, *BFF Bank.*

*

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Lo schema di bilancio del conto economico è previsto dall'allegato n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, ed è redatto secondo le disposizioni nell'articolo 2425 del codice civile, per quanto applicabili. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verificherà nel(i) prossimo(i) esercizio(i) (ratei); quella parte di costi e di ricavi ad utilità differita (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

La voce A)*"componenti positivi della gestione",* del conto economico, accoglie i componenti positivi di reddito rappresentati prevalentemente dai trasferimenti della Regione (erogati dalla stessa in qualità di ente erogatore) e dai versamenti relativi alla contribuzione previdenziale per il personale iscritto alla gestione "contratto 2" (effettuati dalla Regione e da altre amministrazioni in qualità di soggetti passivi del rapporto contributivo), nonché trasferimenti della Regione destinate a garantire il funzionamento dell'Ente nella misura corrispondente al loro utilizzo mediante assunzioni di impegno.

Alla sua determinazione concorrono, in quota parte, le componenti del valore della produzione originati dalle gestioni finanziarie "caratteristiche" del Fondo (Gest. C1, Gest. C2; Gest. TFS, Funzionamento).

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

La voce *"componenti negativi della gestione"* rileva le spese sostenute, integrate da gli impegni non liquidati ma di competenza dell'anno 2021, dall'Ente per l'erogazione delle prestazioni istituzionali previste dalla norma e dalle spese di funzionamento dell'Ente comprensive

degli oneri per gli organi sociali e per il personale.

Tra i componenti negativi della gestione, sono rilevati alla voce 10) *"prestazioni di servizi",* le prestazioni di tipo "istituzionale" erogate dall'Ente, le spese di tipo "funzionamento", nonché i compensi agli organi sociali. I "costi del personale", sono rilevati alla voce di cui al punto 13 – *"Personale"* ed accolgono le spese relative all'erogazione del trattamento economico accessorio per il personale in attività di servizio.

Non si rilevano variazioni intervenute nelle rimanenze in quanto in funzione dell'attività tipicamente espletata dall'Ente, si è scelta la rinunzia alla rilevazione delle rimanenze; basata sul principio della non rilevanza delle consistenze rispetto ai valori globali rappresentati annualmente sul rendiconto del Fondo. Riguardo alle componenti potenzialmente ascrivibili a tale voce, pertanto, costi relativi a materiali di consumo, materiale tecnico e cancelleria sono interamente registrati come tali nel Conto economico, alla voce 9) *"Acquisti di materie prime e/o di consumo",* supponendo che i fattori produttivi ad esse riferiti siano impiegati nel corso dell'esercizio.

Gli *ammortamenti* di cui al punto 14) sono relativi, alle immobilizzazioni materiali quantificati applicando al valore storico le corrispondenti aliquote. Il dettaglio degli ammortamenti è rappresentato nell'allegato contenente l'estratto del registro dei beni ammortizzabili aggiornato alla data del 31/12/2021.

La voce di cui al punto 18) *"oneri diversi di gestione"* (pari ad euro 2.649.871,42), sono imputati i costi relativi ad imposte indirette, tasse e contributi, quali il costo di smaltimento rifiuti, ritenute fiscali su interessi bancari e su titoli (euro 2.401.738,48), la quota di competenza del "costo di caricamento del premio" relativamente ai contratti stipulati con "GENERALI ITALIA S.p.A", pari ad euro 63.000,00 (costo complessivo del caricamento premi ripartito per la durata dei contratti), e la contabilizzazione delle quote di commissioni e del rendimento negativo derivanti dalle risultanze al 31 dicembre 2021 della gestione del portafoglio titoli affidata alle società *Amundi ed Eurizon* e alle commissioni per la banca depositaria, *BFF Bank* per un importo complessivo pari ad euro 54.716,30.

GESTIONE FINANZIARIA

Il risultato della gestione finanziaria pari ad euro 19.325.190,11 (euro 17.358.134,56 nel precedente esercizio) è determinato dalla differenza tra la quota di competenza economica degli interessi attivi maturati sui conti correnti di tesoreria dell'Ente, dai proventi derivanti dagli investimenti in valori mobiliari, premio di emissione titoli e lo scarto di emissione titoli.

Al punto 20*) "Altri proventi finanziari"* sono rilevati le quote di competenza dei proventi derivanti dalla gestione degli investimenti mobiliari affidata a terzi, degli interessi maturati sui

titoli, interessi relativi alle rate di rimborso dei prestiti avente scadenza 2021 e quota di competenza anno 2021 del premio di sottoscrizione titoli.

Le quote di competenza delle ritenute a titolo di imposta applicata ai proventi finanziari imponibili sono state rilevate nella voce oneri diversi di gestione. Per ciò che concerne le operazioni in titoli, alle stesse è applicato il regime fiscale sostitutivo ex d.lgs 461/97.

La composizione ed i movimenti delle singole voci rilevate nei *"proventi finanziari"* sono composti da:

- Interessi attivi su c/c per euro 5.178,46;
- Interessi attivi su rate prestiti riscosse euro 1.198.573,38;
- Interessi e premi su Titoli euro 19.213.907,83;
- Rendimento effettivo Investimenti (Generali) euro 637.000,78
- Premio di sottoscrizione dei titoli euro 365.568,22

Al punto 21*)" Interessi e oneri finanziari" – lettera b)* sono rilevate la quota di competenza 2021 relativamente allo scarto di sottoscrizione dei titoli, pari ad euro 359.583,50 e il rendimento negativo derivante dalla gestione portafoglio dei titoli (Amundi ed Eurizon) pari ad euro 1.735.455,06.

GESTIONE STRAORDINARIA

Tra i *proventi ed oneri straordinari* lettera E), vengono rilevate le componenti derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi, rispettivamente pari ad euro 500.000,00 (sopravvenienze passive) e euro 4.521,19 (sopravvenienze attive), le rettifiche di apertura per errata contabilizzazione, nonchè l'importo pari ad euro 83.594,19 (sopravvenienza attiva) rilevato a seguito della cessazione del rischio di insolvenza relativamente alla restituzione e conclusione dei prestiti; importo corrispondente al decremento del "*Fondo Rischi istituito a garanzia del rimborso dei Prestiti concessi ai Dipendenti Regionali ai sensi dell'art.15, comma 14 bis, della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6*".

IMPOSTE

La voce "Imposte dell'esercizio" accoglie il valore dell'IRAP e del IRES di competenza dell'anno.

La determinazione dell'IRAP per gli enti pubblici (ricompresi gli enti non commerciali di cui all'art. 87, lett.c) del DPR 917/1986 – TUIR) è disciplinata dall'art. 10- bis del D. Lgs 446/1997. Per gli Enti Pubblici che non svolgono attività commerciale si applica unicamente il c.d. metodo

retributivo per il quale la base imponibile IRAP si determina sommando:

- Le retribuzioni erogate al personale dipendente, in misura pari all'ammontare imponibile ai fini previdenziali;
- I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti (incluse le collaborazioni coordinate e continuative);
- I compensi erogati per prestazioni occasionali di lavoro autonomo.

Sono esclusi i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo abituale, per i quali l'imposta non è dovuta in quanto risulta a carico del percipiente in capo al quale si realizza autonomamente il presupposto di imposta.

La determinazione dell'IRES, in considerazione della qualità di ente non commerciale riconosciuta al Fondo, è disciplinata dagli art. 143-149 del TUIR. La base imponibile IRES è calcolata dalla somma delle singole categorie reddituali, che nel caso in specie è rappresentata dagli interessi relativi alle rate di rimborso dei prestiti, costituendo "Redditi di capitali".

*

ALTRE INFORMAZIONI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

Non si rilevano interventi finanziati con il ricorso al debito.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN RAPPORTO AD INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE

Non si rilevano stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato riferiti ad investimenti in corso di definizione.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non si rilevano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI ED IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non si rilevano oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

L'Ente non dispone di propri enti ed organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'ente non possiede partecipazioni di azioni o quote in società.

*

VINCOLI DI SPESA IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITÀ REGIONALE

(Rif. Circolare della Ragioneria Generale n. 10 del 28 giugno 2021)

La Ragioneria Generale della Regione con la circolare n. 10 del 15 giugno 2017, n. 11 del 19 giugno 2017, n. 14 del 25 luglio 2018, n. 12 del 06 giugno 2019, n. 6 del 10 marzo 2020 ed infine la n. 10 del 28 giugno 2021, nel fornire agli Enti Pubblici regionali (c.d. enti strumentali) sottoposti a vigilanza e controllo della Regione istruzioni e direttive, ha sottolineato la necessità di relazionare nella Nota Integrativa sul rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti finanziari imposti dal patto di stabilità regionale e dalle altre disposizioni di spending review già richiamati nelle precedenti circolari n. 9/2015 n. 17/2014 n. 30/2015, e n. 4/2016.

Di seguito si effettua una disamina dei prescritti adempimenti relativi al rispetto del *patto di stabilità regionale* e ai *vincoli finanziari* già precedentemente imposti.

1) **Art.1 L.R. n.25/2008** (Scheda n.1 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della L.R. n. 25/2008 "*È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico- sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.*".

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

2) **Comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 -** (Scheda n. 2 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

In base al disposto dell'art. 18, comma 1, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, "*l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali*".

La disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è

applicabile al Fondo Pensioni Sicilia. Infatti, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre per il trattamento accessorio provvede l'Ente mediante appositi trasferimenti della Regione, l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza.

È evidente che il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare il "*monte salari tabellare"* sia nella sua componente fondamentale che per quella accessoria già sottoposta a monte, in fase di ripartizione del FORD o del salario accessorio comunque denominato, ai vincoli legati al rispetto del patto di stabilità.

3) **Comma 4 dell'art. 18 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 -** (Scheda n.2 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

In base al disposto dell'art. 18, comma 4, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 11 L.R. n. 5/2014, *"Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.".*

Per le medesime considerazioni di cui al punto 2, la disposizione in questione, riferita al contenimento della spesa per il personale degli enti del settore pubblico regionale finanziata da trasferimenti diretti della Regione, non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia.

Infatti, in primo luogo, il "*monte salari tabellare*" non è riconducibile all'Ente né può essere quantificato dallo stesso, in quanto il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. In secondo luogo, lo status di "dipendente regionale" del personale di ruolo assegnato all'Ente comporta per lo stesso perfetta identità dello status giuridico ed economico e corrispondenza nelle qualifiche rispetto al personale in servizio presso l'amministrazione regionale con l'attribuzione delle medesime forme di salario accessorio e di indennità, per cui il salario accessorio di ciascun dipendente in servizio presso l' Ente non può che corrispondere al salario accessorio del dipendente di pari qualifica in servizio presso l'Amministrazione Regionale.

4) **Comma 1, 2 e 3 dell'art. 19 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11 -** (Scheda n. 3 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

In base al disposto dell'art. 19, comma 1, 2 e 3, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11

Co. 1 *Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente le necessarie iniziative, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n.388, per la razionalizzazione delle fasi procedurali di*

fornitura e gestione di beni e servizi intestate ai vari rami dell'amministrazione regionale.

Co. 2 *I responsabili regionali dei procedimenti di spesa relativi alla gestione di beni e servizi adeguano i loro comportamenti alle direttive impartite dal dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.*

Co. 3 "Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa adottano, per la fornitura di beni e servizi superiori a 100 migliaia di euro, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle *pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le gli stessi siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici (11). Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma comporta responsabilità amministrativa. Gli organi di vigilanza e controllo interno comunicano annualmente alle competenti amministrazioni regionali che svolgono le funzioni di vigilanza e tutela la corretta applicazione del presente comma*.".

e dell'art. 1 del D.L. del 06 luglio 2012 n. 95

Art. 1 *Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.*

Inoltre, la delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 dispone "*per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo, si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana, ovvero, della analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto C.C.I.A.A sopracitata.".*

Alle suddette disposizioni, hanno fatto seguito le seguenti norme:

- Art. 13 L.R. 13/2014, comma 1, *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.".*
- Art. 8 D.L. N 66/2014, comma 8, " ... *omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già*

intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis...".

L'Ente si avvale della piattaforma CONSIP (mercato elettronico o convenzioni) o delle procedure negoziali gestite dalla Centrale Unica Acquisti, operante presso l'Assessorato Regionale dell'Economia. Per le forniture di beni o servizi non presenti sulle centrali uniche di acquisto nazionale o regionale, l'Ente utilizza la piattaforma elettronica di negoziazione SITAS, (delibera n. 60 del 19.12.2018) gestita dal Dipartimento Regionale Tecnico. Per i contratti, non stipulati mediante adesione a convenzione Consip, ma ai sensi dell'allora vigente Decreto Legislativo n. 163/2006, l'Ente risulta aver provveduto alla riduzione dell'importo nella misura del 5%, previsto dall'art. 13 L.R. n. 13/2014,come risulta dalle schede compilate dagli organi di amministrazione e di gestione in carica nell'anno 2015.

5) **Art. 23, comm1, 2 e 3 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11 -** (Scheda n.4 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

Co. 1 *"Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento".*

Co. 2 *"I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni."*

Co. 3 *"Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sforato, del contributo concesso dalla Regione".*

Tali tipologie di spesa non risultano effettuate con oneri a carico del bilancio. La disposizione di contenimento della spesa non risulta peraltro applicabile all'Ente, ancora non istituito nel 2009.

6) **Art. 11, comma28, della Legge Regionale 9maggio 2012 n.26 -** (Scheda n. 5 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 11, comma 28, della Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 dispone che "*Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.*".

Nella certificazione richiesta dalla circolare n. 6/2020 della Ragioneria Generale (scheda 5), viene attestato il rispetto dei vincoli sopracitati in quanto agli amministratori ed al personale dell'Ente, che per ragioni di servizio hanno utilizzato il mezzo di trasporto aereo, è

stato riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

7) **Art. 20 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 -** (Scheda n.6 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 20 co. 1 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 dispone che *"a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento"* (circ. n.17 dell'8/11/2013 della Ragioneria Generale). Co. 2 "*Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."*

L'art. 1, co. 8 della Legge regionale n. 9 del 16/01/2012 "Norme di contenimento della spesa" dispone che "*A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali"*

Sul punto, si rammenta che ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art.15 della L.R. 6/2009 e dell'art.16 del D.P. 23 dicembre 2009, n.14 il Fondo si avvale solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea e, mentre l'erogazione del trattamento fondamentale viene effettuata dalle Amministrazioni di appartenenza, la quota trasferita all'Ente per il pagamento del trattamento accessorio spettante alla dirigenza scaturisce dal riparto effettuato a monte dall'Amministrazione Regionale del Fondo per la dirigenza.

Quindi, il Fondo Pensioni Sicilia non ha alcuna discrezionalità nel determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale poiché ricade sull'Amministrazione Regionale l'incombenza di applicare la decurtazione nella fase del riparto del Fondo per la dirigenza di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005. Inoltre, la norma che ha previsto l'abbattimento del 20% dell'importo complessivo del Fondo per la dirigenza, non ha prescritto il medesimo abbattimento con riferimento alle posizioni individuali.

8) **Art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 -** (Scheda n.7 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

Con riguardo all'art. 22 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 che fissa il divieto di possedere *auto di rappresentanza* e pone limiti al possesso di *auto di servizio,* la fattispecie non si realizza nel caso del Fondo Pensioni Sicilia che non dispone attualmente di autoveicoli in proprietà o noleggio.

9) **Art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 -** (Scheda n.8 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 24 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 stabilisce che si può procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente per motivate e particolari esigenze e

previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa.

In ordine a detta disposizione, nel verbale relativo alla seduta del 14 Aprile 2014 il precedente Collegio dei Revisori aveva ravvisato l'opportunità di precisare il concetto giuridico di "consulenza" sulla base dei chiarimenti contenuti nelle varie deliberazioni della Corte dei Conti.

Secondo il concetto giuridico delineato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, gli incarichi di studio, ricerca e consulenza risultano caratterizzati da un elevato contenuto professionale e da una particolare competenza specialistica e si traducono in pareri, valutazioni ecc. su questioni specifiche da parte di esperti.

Le esternalizzazione di servizi, invece, presuppongono prestazioni che, ancorchè caratterizzate talvolta da elementi di analogia con i contratti di opera intellettuale, non si traducono nella resa di pareri o valutazioni tecniche, giuridiche o contabili, ma consistono in forniture per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative.

Sulla base del concetto giuridico di consulenza così delineato, non è previsto alcuno stanziamento per consulenze, mentre sono presenti alcuni stanziamenti relativi a servizi esternalizzati, non disponendo l'Ente del personale del relativo profilo professionale (per esempio servizi di portierato o pulizia), o a causa della gravissima e notoria carenza di organico.

10) **Art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n.9 -** (Scheda n.9 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 27 della Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 detta disposizioni in ordine alla riduzione degli affitti.

In ordine a detta disposizione, il Fondo Pensioni Sicilia fruiva nel 2019 di locali assegnati per i quali l'onere dell'affitto è sostenuto dall'Amministrazione controllante per quanto concerne la sede di Palermo, mentre per quella di Catania è stato stipulato un contratto di affitto dal 01/08/2019 al 31/07/2025 con un canone annuo di € 16.653,00. Per effetto della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 art. 3 comma 1 lettera a) il canone annuale è stato ridotto ad € 15.820,35 ovvero del 5%. Il riferimento delle rilevazioni OMI è contenuto nell'enunciato motivatorio del decreto n. 2352 del 05/09/2019. L'Area in cui ricade l'immobile non risulta censita. Il canone comprende inoltre servizi di pulizia, vigilanza armata, videosorveglianza, fruizione dell'area parcheggio, fornitura parcheggio ed utilizzo della sala conferenza per quattro volte anno.

11) **Commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 -** (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

I commi 3 e 3 bis dell'art. 13 della Legge Regionale 11 giugno 2014 n. 13 dispongono:

comma 3 *"... Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione,..., nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi."*

comma 3-bis *"I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma*

determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori".

Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. n. 28/2016 dispone che "*Le misure per il conseguimento di risparmi di spesa previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 sono confermate per il triennio 2017-2019, ferme restando le disposizioni previste dai restanti commi del medesimo articolo"*

Poiché, ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14, il Fondo può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea; il trattamento fondamentale non è corrisposto dall'Ente ma dall'Amministrazione Regionale. Disponendo l'Ente soltanto del dato del trattamento accessorio, il "Trattamento economico annuo complessivo fiscale" non è riconducibile all'Ente ne può essere quantificato dallo stesso. La nozione di "retribuzione minima dei dirigenti generali" non si ricava da alcuna fonte primaria o secondaria onnicomprensiva, essendo differenti tutte le retribuzioni dei dg in relazione a componenti variabili della retribuzione. La norma in materia di tetti retributivi non è più efficace dal 31/12/2019.

12) Punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 - (Scheda n. 10 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

Il punto 16 della Delibera di Giunta Regionale n. 207/2013 dispone quanto segue:

Punto 16 *"fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ... ."*

Sul punto, non può che rinviarsi a quanto osservato al paragrafo precedente.

13) Punto 1.4.1 della Delibera Giunta Regionale n. 317/2012 - (Scheda n. 11 allegata alla Circolare n. 1 0 del 28 giugno 2021)

Il punto 1.4.1 della Delibera di Giunta Regionale n. 317/2012 alle lett. d) e g) prevede il rispetto dei seguenti vincoli finanziari:

lett.c) *"siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."*

lett. d) *"siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di servizio di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."*

lett. g) *"si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011... omissis ..."*

La policy di gestione dell'Ente è inequivocabilmente indirizzata verso una riduzione delle comunicazioni cartacee interne ed esterne, e ne danno contezza alcune misure e

iniziative intraprese o in fase di implementazione:

- l'attivazione del fascicolo previdenziale informatico del pensionato;
- la totale informatizzazione dei pareri di copertura finanziaria, nella ordinaria gestione contabile dell'Ente;
- il ricorso sempre più ampio alla posta elettronica, certificata e non, nell'attività istituzionale.
- l'estensione dell'uso dell'applicativo "IRIDE" per la protocollazione e l'archiviazione della corrispondenza in entrata ed in uscita.

Circa i vincoli di cui alle lett. d) e g), invece, non appaiono formalmente rispettati in quanto il dato di riferimento del 2011 non risulta significativo atteso che l'Ente non è stato finanziariamente autonomo per la prima parte dell'esercizio. Inoltre, nel 2011 l'Ente non disponeva di propri locali e il costo dell'energia è stato assunto contabilmente dal Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nei cui locali il Fondo Pensioni Sicilia operava.

14) Art.5, comma 7, del D.L. n.95/2012 - (Scheda n.12 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 *"A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."*

Il vincolo finanziario è rispettato in quanto il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non supera il valore nominale di 7,00 euro.

15) Art. 18 della L.R. n. 3/2016 - (Scheda n. 13 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 18 della L.R. n. 3/2016 dispone quanto segue:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

Risultano onorifici gli incarichi di consigliere d'amministrazione (L.R. 3/2016) e di consigliere del CIV (D.P. 14/2009). Sono invece non onorifici gli incarichi del Collegio dei Sindaci e di Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo. I tetti di spesa sono stati e sono rispettati.

16) **Art. 4 della L.R. n. 9/2021 -** (Scheda n. 14 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 4 comma 2 della L. R. n. 9/2021 dispone quanto segue:

"... Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, ***devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019,*** *con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..."*

Con Delibera n. 13 del 29/04/2021 il Commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia ha preso atto della relazione sul piano di rientro ex art. 4 comma 2, della L.R. 15 aprile 2021 n. 9, allegato sub a) alla delibera, e di richiedere la deroga prevista in quanto la riduzione del 3% della spesa risultante dal consuntivo 2019 determinerebbe il mancato pagamento di prestazioni pensionistiche o di buonuscita obbligatorie in violazione di legge, nonché il totale arresto del funzionamento degli uffici.

17) **Art. 10 della L.R. n. 9/2021 -** (Scheda n. 15 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 10 comma 4 e 5 della L. R. n. 9/2021 dispone quanto segue:

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni.

5. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti pubblici economici regionali le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni, secondo una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per cento della dotazione prevista nelle rispettive piante organiche, purché venga assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa del tre per cento annuo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020.

La disposizione in questione non è applicabile al Fondo Pensioni Sicilia, in quanto ai sensi del combinato disposto del comma 12 dell'art. 15 della L.R. 6/2009 e dell' art. 16 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 l'Ente non ha un proprio ruolo organico e può avvalersi solo di personale regionale in posizione di distacco o assegnazione temporanea.

18) Art. 4 della L.R. n. 9/2021 - (Scheda n. 16 allegata alla Circolare n. 10 del 28 giugno 2021)

L'art. 4 comma 2 della L. R. n. 9/2021 dispone quanto segue:

"… Gli Enti di cui all'Art. 1 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, ***devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2019,*** *con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata, la riduzione è effettuata prioritariamente con riferimento alle spese per sponsorizzazioni, relazioni pubbliche, convegni, mostre,pubblicità e rappresentanza, consulenze e quant'altro non indispensabile allo svolgimento delle attività sociali..."*

Nel bilancio di previsione triennale 2022-2024 del Fondo Pensioni Sicilia non sono presenti tali tipologie di spese.

IL DIRETTORE DEL FONDO

Avv. Filippo Nasca

Filippo Nasca
2025.07.06 11:49:28
REGIONE SICILIANA
dg

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Bellomo

Documento firmato da:
FULVIO BELLOMO
05.07.2022 09:59:40 UTC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5

Giovanni Di Leo

GIOVANNI DI LEO
2022.05.05 16:55:44
CN=GIOVANNI DI LEO
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=2018502902149
RSA/2048 bits